

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3513

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, ACCIARINI, BISCARDINI,
BRUNALE, BRUTTI Paolo, CADDEO, DALLA CHIESA, DI
GIROLAMO, DI SIENA, FALOMI, LONGHI, MACONI,
MARTONE, MONTALBANO, PAGLIARULO, PIATTI,
RIPAMONTI, SODANO Tommaso e TESSITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2005

—————

Istituzione del Comitato nazionale per lo sport
e la prevenzione delle tossicodipendenze

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza dimostra che il solo strumento della repressione è insufficiente ed inadeguato a contrastare il fenomeno della tossicodipendenza. Solo una politica incentrata sulla prevenzione e sulla lotta all'emarginazione sociale rappresenta un valido ed efficace strumento di lotta alla droga.

Lo sport, in quanto attività incentrata sullo sviluppo del corpo, sulla competizione, sulla concentrazione e sullo sforzo fisico e mentale rappresenta uno dei più importanti strumenti di prevenzione delle tossicodipendenze.

Lo sport da sempre costituisce un fattore di aggregazione e di socializzazione, capace di avvicinare le persone, di insegnare a chi lo pratica i valori della solidarietà e della tolleranza, consentendo così di relazionarsi agli altri in un contesto di regole condivise e di affrontare, insieme ai propri compagni e ai propri avversari, sia la vittoria che la sconfitta.

La preparazione e la partecipazione alla competizione sportiva nell'età evolutiva sono efficaci mezzi di formazione complessiva, fisica, psichica, culturale, di irrobustimento della personalità dei ragazzi e degli adolescenti e, quindi, di rimozione dei fattori di vulnerabilità che rendono possibile la diffusione della droga.

Come ricordato nella dichiarazione del Consiglio europeo, del 5 maggio 2003: «Il

valore sociale dello sport per i giovani» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee C134 del 7 giugno 2003, la pratica sportiva aiuta a diffondere «i valori e le virtù dell'autodisciplina e della stima di sé, consentendo in tal modo ai giovani di identificare le proprie capacità e i propri limiti per superare le difficoltà della vita quotidiana, raggiungere i propri obiettivi ed acquisire la propria autonomia».

Il presente disegno di legge nasce dunque dal rifiuto di una politica di lotta alla droga basata solo sulla repressione e dalla consapevolezza che, tra le molteplici armi di prevenzione a disposizione, la diffusione della pratica sportiva tra i giovani meno abbienti, può essere tra quelle più utili ed efficaci.

A tal fine il disegno di legge prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del «Comitato nazionale per lo sport e la prevenzione delle tossicodipendenze», con il compito di predisporre programmi finalizzati alla concreta diffusione dell'attività e della cultura sportiva tra i giovani in situazione di disagio economico, sociale e familiare; di promuovere la realizzazione di corsi di formazione, al fine di preparare gli educatori e gli operatori del settore sportivo ad affrontare le problematiche dell'emarginazione sociale e della tossicodipendenza; di organizzare campagne informative nelle scuole, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione di massa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di operare una efficace politica di prevenzione delle tossicodipendenze, attraverso la diffusione dell'attività sportiva tra i giovani meno abbienti e a rischio di emarginazione sociale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Comitato nazionale per lo sport e la prevenzione delle tossicodipendenze», di seguito denominato Comitato.

Art. 2.

(Composizione)

1. Il Comitato è composto da quindici componenti, nominati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tra soggetti di comprovata esperienza in materia di prevenzione delle tossicodipendenze o che abbiano approfondita conoscenza dei benefici della pratica sportiva in relazione allo sviluppo fisico e mentale dei giovani.

Art. 3.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato:

a) predispone programmi finalizzati alla concreta diffusione dell'attività e della cultura sportiva tra i giovani in situazione di disagio economico, sociale o familiare;

b) promuove la realizzazione di corsi di formazione, al fine di preparare gli educatori e gli operatori del settore sportivo ad affron-

tare le problematiche dell'emarginazione sociale e della tossicodipendenza;

c) organizza campagne informative nelle scuole, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione di massa.

2. Il Comitato, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, mette a disposizione delle regioni e degli enti locali i fondi necessari per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e stabilisce i criteri direttivi in base ai quali possono essere stipulate convenzioni con associazioni sportive ed enti di formazione, per la realizzazione dei suddetti obiettivi.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario finalizzato al finanziamento delle attività del Comitato.

2. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le imprese concessionarie di pubblicità e il contributo è determinato applicando un'aliquota dell'uno per cento sul fatturato lordo realizzato da dette imprese per l'attività svolta, nell'anno 2005, con le emittenti televisive nazionali.

3. Le modalità e i termini del versamento del contributo di cui al comma 1 sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

4. I contributi versati affluiscono alla gestione delle entrate dello Stato e, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono quindi riversati nello stato di previsione del Ministero della salute.